

Vista la L. 147/2013 ed in particolare il comma 639 dell'art. 1, che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Unica (IMU), di natura patrimoniale, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

Visto il D.L. 201/2011, convertito dalla L. 124/2011, contenente la disciplina dell'Imposta Municipale Unica;

Rilevato che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 e confermato dall'art. 1 comma 683 della L. 147/2013;

Visto il comma 640 dell'art. 1 della L. n. 147/2013, secondo cui l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;

Visto il comma 676 dell'art. 1 della L. 147/2013 che stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

Visto il comma 677 dell'art. 1 della L. 147/2013 che dispone: che il Comune può determinare l'aliquota TASI rispettando, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

che per il 2014 ed il 2015, l'aliquota massima relativa alla TASI non può eccedere il 2,5 per mille;

che per il 2014 ed il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti sopra menzionati, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011;

Visto l'articolo 1 della L. 208/2015, Legge di stabilità 2016, ed in particolare: il comma 14, che ha escluso dall'applicazione della TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 ed A/9; il comma 26, che stabilisce per l'anno 2016 la sospensione dell'efficacia delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti agli enti locali con leggi dello Stato rispetto ai livelli di aliquote, o tariffe applicabili per l'anno 2015; il comma 28, che stabilisce che per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati i Comuni possono mantenere con espressa deliberazione del Consiglio Comunale, la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2015, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;

Richiamata la deliberazione C.C. n. 09 del 27/03/2017 con la quale sono state approvate le aliquote IUC anno per l'anno 2017, con riferimento alle componenti IMU e TASI;

Rilevato che - in virtù delle indicazioni contenute nella L. 208/2015 in ordine al divieto, per l'anno 2016, di aumento dei tributi ed addizionali attribuiti agli enti locali, nonché in virtù delle modificazioni apportate dalla citata Legge relative all'esclusione dell'applicazione della TASI per le abitazioni destinate ad abitazione principale, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1, A/8 ed A/9 - la TASI già nell'anno 2016 si applicava solo alle abitazioni principali di categoria A1, A8 ed A/9;

Atteso che la Legge di bilancio 2017 - Legge 1 dicembre 2016, n. 225 - estende a tutto il 2017 il blocco delle aliquote (con eccezione della TARI) e la possibilità di confermare la maggiorazione TASI;

Ritenuto di mantenere la maggiorazione di cui al comma 677 dell'articolo 1 della L. 147/2013 nella stessa misura applicata per l'anno 2016;

Richiamata la Legge di Bilancio 2018, (Legge 27 dicembre 2017, n. 2015), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29/12/2017;

Richiamati, in coerenza con il bilancio di previsione 2017/2019 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 27/03/2017, i seguenti servizi indivisibili comunali con i relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Missione Programma	Importo	
Illuminazione Pubblica		50.000,00
Gestione rete stradale comunale	8.500,00	
Servizi di polizia locale		34.271,34
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio		<u>922,04</u>
TOTALE	€	93.693,38

PROPONE

1. di determinare le aliquote della Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e relative detrazioni per l'anno 2018, relativamente alle componenti IMU e TASI come risulta dal seguente prospetto:

ALIQUOTE	IMU	TASI	SOMMA
Aliquota ordinaria	10,6 per mille	0 per mille	10,6 per mille
Aliquota abitazione principale classificata in A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	3,5 per mille (con detrazione di euro 200,00)	2,5 per mille	6,0 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati e per le aree edificabili	0 per mille	0 per mille	0 per mille

--	--	--	--

2. di dare atto che, per quanto attiene alla componente Tariffa Rifiuti, essa verrà commisurata sulla base dei criteri determinati con il regolamento apposito, in conformità al piano finanziario relativo alla gestione del ciclo dei rifiuti urbani e assimilati per l'anno 2018, che sarà approvato dal Consiglio Comunale con propria separata e successiva deliberazione.

PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 ,comma 4 del D.lgs 18.08.2000 n. 267.